

LEGGE REGIONALE 1 GIUGNO 2011 N. 12

Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I CALENDARIO VENATORIO PER LE STAGIONI VENATORIE 2011/2012-2012/2013-2013/2014

Articolo 1 (Caccia programmata)

1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull'intero territorio della Liguria si applica il seguente regime di caccia programmata:

A) Periodi di caccia:

1) dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre di ogni anno la caccia alla selvaggina stanziale è consentita in tutto il territorio della Liguria per tre giornate settimanali e precisamente:

- nella provincia di Imperia nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica, esclusa la Zona Alpi;
- nelle province di Genova, Savona e La Spezia in tre giorni a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della Provincia ai sensi della lettera E.

Nelle dette giornate, fisse o a scelta, è altresì consentita la caccia alla selvaggina migratoria, sia da appostamento che in forma vagante;

2) dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno, sulla base delle consuetudini venatorie locali e delle osservazioni relative alle annate precedenti, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita, ferma restando l'esclusione nei giorni di martedì e venerdì, per le ulteriori due giornate settimanali in tutto il territorio regionale, su conformi disposizioni emanate dalle Province, esclusivamente se praticata da appostamento;

3) non sono mai consentite né la posta né la caccia da appostamento, sia temporaneo sia fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino. A tal fine la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma o da cerca. L'attività venatoria alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole al tramonto;

4) dal 1° dicembre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo è consentita la caccia, sia da appostamento che in forma vagante anche con l'impiego di cani, alla selvaggina migratoria per complessive tre giornate settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedì e del venerdì e di eventuali ulteriori limitazioni. E' fatto salvo quanto successivamente disposto per la caccia alla volpe, al fagiano, al cinghiale e ad altri ungulati.

B) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia:

nei periodi di tempo di cui alla lettera A sono cacciabili le seguenti specie:

- 1) dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre di ogni anno: starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico, minilepre.

Le Province, tenuto conto della consistenza faunistica e sentite le indicazioni degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA), possono prolungare il periodo di caccia alle specie stanziali fino al 31 dicembre;

- 2) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre di ogni anno: allodola, quaglia, tortora, merlo;
- 3) dalla terza domenica di settembre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella, colombaccio, beccaccia, beccaccino, fagiano, volpe, alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza;
- 4) dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno: fagiano di monte (limitatamente ai soggetti maschi);

Caccia alla volpe:

è consentita ai singoli cacciatori dalla terza domenica di settembre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo in ogni giornata aperta alla caccia. Nel periodo compreso tra il 15 dicembre di ogni anno ed il 31 gennaio dell'anno successivo può essere consentita la caccia a squadre, con specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalle Province, alle squadre appositamente costituite, con l'impiego di ausiliari, in località determinate ed in ogni giornata aperta alla caccia.

Caccia alla pernice rossa ed alla starna:

per la pernice rossa e la starna le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia.

Caccia al fagiano di monte:

le Amministrazioni provinciali di Savona e di Imperia determinano, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che può essere abbattuto in relazione alla consistenza faunistica censita sul territorio e determinano le modalità di denuncia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo.

C) Specie vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica:

pernice bianca, lepre bianca, coturnice, cervo, daino e camoscio, ad esclusione per il daino delle province di Genova e Savona e per il camoscio della provincia di Imperia.

D) Prelievo venatorio del cinghiale e prelievo degli ungulati in forma selettiva:

- 1) cinghiale: il prelievo venatorio del cinghiale è consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalle Province e sino all'esaurimento dei contingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti, nei seguenti periodi:

dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno con facoltà delle Province di poter variare le date di apertura e di chiusura, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni;

- 2) prelievo degli ungulati in forma selettiva: l'approvazione di piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati distinti per sesso e classi di età e indicanti i periodi di prelievo è conferita alle Province nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme statali e regionali

vigenti, previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Di tali piani di abbattimento, ogni fine stagione venatoria, dovrà essere trasmessa, agli uffici competenti regionali, dettagliata relazione.

E) Zona delle Alpi:

l'esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi è consentito dalla terza domenica di settembre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo su conformi disposizioni emanate dalle Province. Sui terreni ricadenti in Zona Alpi coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente per ungulati e tetraonidi secondo le disposizioni del presente calendario.

F) Zone di Protezione Speciale (ZPS):

nelle ZPS, non ricomprese all'interno di zone di divieto venatorio, è consentito cacciare nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le Zone di protezione speciale) e successive modificazioni ed integrazioni. Nel mese di gennaio l'attività venatoria da appostamento fisso, temporaneo ed in forma vagante è consentita nelle giornate di sabato e domenica.

G) Orario di caccia:

la caccia a tutte le specie consentite dal presente calendario è autorizzata da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l'orario di seguito riportato, con le eccezioni previste per la caccia di selezione agli ungulati che può terminare sino ad un'ora dopo il tramonto e per la beccaccia come disposto alla lettera A), punto 3), del presente calendario:

- dalla terza domenica di settembre al 30 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,15 (ora legale);
- dal 1° ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,45 (ora legale);
- dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale dalle ore 7,00 alle ore 18,30 (ora legale);
- dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre dalle ore 6,00 alle ore 17,30;
- dal 1° novembre al 15 novembre dalle ore 6,15 alle ore 17,15;
- dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,30 alle ore 17,00;
- dal 1° dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
- dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7,00 alle ore 17,00;
- dal 1° gennaio al 15 gennaio dalle ore 7,15 alle ore 17,15;
- dal 16 gennaio al 30 gennaio dalle ore 7,00 alle ore 17,30.

H) Caccia con il falco e con l'arco:

la caccia con il falco è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito il cane da ferma. L'uso dell'arco è consentito per le località, i modi ed i giorni nei quali è consentito l'uso del fucile.

I) Allenamento cani:

- 1) l'allenamento dei cani nel territorio da aprirsi alla caccia può essere condotto dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre, esclusi i giorni di martedì e venerdì, da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto;
- 2) l'addestramento cani per la caccia al cinghiale è regolamentato dalle Province, fermo restando quanto stabilito dal punto 1).

L) Carniere massimo giornaliero:

per ogni giornata di caccia ciascun cacciatore non può abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quelli di seguito specificati:

1) Selvaggina stanziale:

fagiano, starna, pernice rossa, lepre: complessivamente 2 capi, dei quali una sola pernice rossa, una sola starna e una sola lepre;

fagiano di monte: 1 capo.

2) Selvaggina migratoria:

20 capi complessivamente con il limite di :

- allodola: 8 capi;
- colombaccio: 10 capi;
- beccaccia: 2 capi;
- beccaccino: 2 capi;
- germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella: complessivamente 5 capi;
- alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga: complessivamente 2 capi.

E' consentito, oltre a quanto previsto dalla lettera L), il prelievo di 20 capi per specie per cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia;

M) Carniere massimo stagionale:

ciascun cacciatore non può abbattere, nel corso di un'intera annata venatoria, un numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato:

- beccaccia 20 capi;
- fagiano 20 capi;
- lepre, pernice rossa e starna: complessivamente 8 capi con il limite massimo di 4 capi per specie.

2. E' vietato esercitare l'attività venatoria alle specie di fauna selvatica non comprese nell'elenco di cui al comma 1 ed al di fuori degli orari e dei periodi consentiti.

3. Il prelievo di specie consentite, all'interno delle strutture private per la caccia (aziende faunistico-venatorie e aziende agriturismo-venatorie), è autorizzato nei periodi previsti dal presente calendario e nel rispetto dell'articolo 32, commi 6 e 7, della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 (Regolamento per l'istituzione di strutture private per la caccia: - aziende faunistico-venatorie (Articolo 32, comma 1, lettera a) - aziende agriturismo-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera b). Articolo 32 comma 4 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29) e successive modificazioni ed integrazioni. Nelle aziende faunistico-venatorie, il prelievo della selvaggina stanziale è consentito fino al raggiungimento dei contingenti di abbattimento stabiliti dai relativi piani autorizzati dalle Province.

Articolo 2 **(Limitazioni all'attività venatoria)**

1. Le Province possono, per i territori di rispettiva competenza, vietare o ridurre la caccia in determinate zone per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate all'articolo 1, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche nonché per malattie accertate dalle ASL provinciali competenti o altre calamità.
2. La Regione può adottare le limitazioni ed i divieti di cui al comma 1 sui territori di due o più province per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche nonché per malattie accertate dalle ASL provinciali competenti o altre calamità.

Articolo 3
(Tesserino per l'esercizio venatorio)

1. Il tesserino venatorio regionale deve essere rilasciato annualmente dagli organi preposti e deve essere compilato dal cacciatore in tutte le parti relative alla giornata di caccia, come disposto dall'articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle istruzioni riportate sul tesserino medesimo. Le annotazioni relative ai prelievi della beccaccia devono essere fatte al momento del recupero di ogni soggetto.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 38, comma 5, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, il tesserino venatorio relativo alla stagione precedente deve essere riconsegnato entro e non oltre il 15 ottobre.
3. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994 N. 29 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Articolo 4
(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni)

1. L'articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 6
(Piani faunistico-venatori provinciali)

1. Entro due anni dal ricevimento degli indirizzi di cui all'articolo 5, le Province predispongono piani faunistico-venatori articolati per comprensori omogenei con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali.
2. Le procedure di cui alla Parte II del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni sono avviate dalle Amministrazioni provinciali entro centoventi giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 5.
3. I piani di cui al comma 1 sono approvati dall'Amministrazione provinciale sentito il Comitato faunistico-venatorio provinciale, hanno durata quinquennale e devono prevedere oltre a quanto disposto dall'articolo 10, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), della l. 157/1992:
 - a) la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale in cui è ammessa la caccia;
 - b) la delimitazione della zona delle Alpi;
 - c) il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l'uso dei richiami vivi;
 - d) l'individuazione delle zone di cui all'articolo 2, comma 5.
4. Il piano, nel periodo di validità, può essere aggiornato con le procedure previste per l'approvazione.
5. Le Province trasmettono, entro quindici giorni dalla approvazione, i piani faunistico-venatori alla Regione ai sensi dell'articolo 12.
6. I piani faunistico-venatori provinciali restano in vigore fino all'approvazione dei nuovi piani faunistico-venatori.”.

Articolo 5
(Modifica all'articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni)

1. Il comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale, sentiti la Commissione faunistico-venatoria regionale e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), propone al Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria l’approvazione del calendario venatorio che ha validità minima annuale e massima triennale. Entro il 31 maggio, ad esclusione dell’anno in cui è approvato il nuovo calendario venatorio regionale, la Giunta regionale, sentita la Commissione faunistico-venatoria, relaziona sullo stato di attuazione del calendario venatorio in vigore alla competente Commissione consiliare, che valuta la necessità di apportare eventuali modifiche al calendario. In tal caso la Giunta regionale, sentito l’ISPRA, propone al Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria un conseguente provvedimento.”.

CAPO III

VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 6 (Vigilanza)

1. Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 48, comma 1, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 7 (Sanzioni)

1. Il contravventore alle norme contenute nel presente calendario è soggetto alle sanzioni previste dalla l. 157/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle altre norme vigenti in materia. In particolare per l’abbattimento di specie cacciabili, ma proibite dalle Province, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 49 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO IV

NORME FINALI

Articolo 8 (Durata del calendario venatorio)

1. Il presente calendario ha validità per le stagioni venatorie 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014.

Articolo 9 (Norme finali e transitorie)

1. Al fine di prevenire una possibile diffusione dell’influenza aviaria, la Regione adotta linee guida dirette alla tutela di coloro che praticano l’attività venatoria o che svolgono la vigilanza sul territorio.
2. In attuazione della legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica Italiana all’accordo di conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa – Eurasia, con allegati e tabelle fatto a l’Aja il 15 agosto 1996) la Regione adotta, qualora si rendano necessarie, misure di tutela volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio.
3. Le Province tramite il Piano faunistico venatorio di cui all’articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della biodiversità, garantiscono la tutela degli habitat e delle specie di fauna selvatica, in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concer-

nente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 10
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla ed farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 1 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 1 GIUGNO 2011 N. 12

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Renata Briano, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 27 in data 6 maggio 2011;*
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 maggio 2011, dove ha acquisito il numero d'ordine 143;*
- c) è stato assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 10 maggio 2011;*
- d) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 19 maggio 2011;*
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 31 maggio 2011;*
- f) la legge regionale entra in vigore il 2 giugno 2011.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Ferrando V. G.)

Il presente disegno di legge regola l'attività venatoria nel territorio della Liguria per le stagioni venatorie 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014.

Le disposizioni contenute nella presente proposta di Calendario venatorio triennale ricalcano, con poche varianti, quelle presenti nel calendario venatorio appena conclusosi, approvato con legge regionale 6 giugno 2008, n. 12 "Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modifiche ed integrazioni" rispetto alla cui gestione non si sono registrati particolari problemi.

Il provvedimento è stato sottoposto all'esame della Commissione faunistico-venatoria regionale nella seduta del 17.02.2011, che, a maggioranza, si è espressa favorevolmente e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che si è espresso con nota n. 11362/T-A11 del 04.04.2011, come disposto dall'articolo 34, comma 4 della l.r. 29/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tra gli aspetti più interessanti del presente documento si segnalano:

- all'articolo 1 (Caccia programmata): la disciplina delle giornate di caccia nelle Province liguri compresa la Zona faunistica delle Alpi, i periodi di caccia, diversificati fra selvaggina stanziale e migratoria; le specie cacciabili tra le quali è stata inserita la specie minilepre; gli orari di caccia, il carniere giornaliero che per la specie beccaccia ha subito una riduzione del prelievo da tre a due capi ed il carniere stagionale; le varie tipologie di caccia ed i periodi in cui è consentita l'attività di addestramento cani;*
- come previsto dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relativa a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) e dall'articolo 7 della l.r. 35/2006 (che disciplina l'attività venatoria all'interno delle Zone di protezione Speciale (ZPS) non ricomprese all'interno di zone di divieto venatorio) sono state individuate, nei giorni di sabato e domenica, le due giornate nel mese di gennaio in cui è consentita l'attività venatoria da appostamento fisso, temporaneo ed in forma vagante;*
- all'articolo 2 (Limitazioni all'attività venatoria): al comma 1 la previsione della possibilità, da parte delle Province, nei territori di rispettiva competenza, di vietare o ridurre l'attività venatoria nel caso si verificassero condizioni sfavorevoli relativamente alla consistenza faunistica o alle condizioni ambientali, climatiche nonché per malattie accertate dalle ASL competenti o altre calamità; al comma 2, stesso articolo, è prevista la possibilità da parte della Regione di adottare le stesse limitazioni di cui al comma 1, sui territori di due o più province;*

- *all'articolo 3 (Tesserino per l'esercizio venatorio): si prevede la procedura relativa al rilascio, alla compilazione, da parte dei cacciatori, ed il termine per la riconsegna del tesserino venatorio annuale, nonché l'obbligo della raccolta dei bossoli delle cartucce da parte dei cacciatori;*
- *all'articolo 4 (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 29/1994): prevede la riscrittura dell'articolo 6 della l.r. 29/94, allo scopo di prolungare il termine per la predisposizione dei piani faunistico-venatori provinciali da un anno a due anni. Tali modifiche consentiranno alle Province di procedere compiutamente alla pianificazione faunistico venatoria giunta a scadenza che a differenza del passato deve necessariamente tener conto della normativa di salvaguardia ambientale, in attuazione delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, secondo quanto previsto dal DPR 357/1997 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica);*
- *all'articolo 5 (Modifiche all'articolo 34 della l.r. 29/1994): la seconda modifica alla l.r. 29/1994, prevede la riscrittura del comma 4 dell'articolo 34 che disciplina l'approvazione del calendario venatorio, dove l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) è sostituito dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dove si dispone che il parere dell'ISPRA, oltre che in fase di approvazione del calendario venatorio, deve essere richiesto in occasione di modifiche al calendario medesimo, proposte al Consiglio regionale.*
- *all'articolo 6 (Vigilanza): dispone la vigilanza ai sensi dell'articolo 48, comma 1 della l.r. 29/1994;*
- *all'articolo 7 (Sanzioni): si rinvia alle sanzioni previste dalla l. 157/1992 e dalla l.r. 29/1994;*
- *all'articolo 8 (Durata del calendario venatorio): prevede la durata triennale del Calendario venatorio e precisamente per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014;*
- *all'articolo 9 (Norme finali e transitorie): prevede, al comma 1, l'adozione delle iniziative volte alla prevenzione dell'influenza aviaria; al comma 2 l'adozione degli adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-EURASIA, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996; il comma 3 garantisce nell'ambito della pianificazione faunistico venatoria provinciale il rispetto della normativa relativa a rete Natura 2000;*
- *all'articolo 10 (Dichiarazione di urgenza): in ragione dei tempi particolarmente ristretti ai fini dell'approvazione del Calendario venatorio, si dispone la dichiarazione d'urgenza.*

Il testo del disegno di legge composto da 10 articoli, è stato esaminato in sede di IV Commissione consiliare competente per l'esame in sede referente ed è stato illustrato dall'Assessore competente a cui hanno fatto seguito le audizioni dei soggetti direttamente interessati dal provvedimento.

In tali occasioni il provvedimento è stato oggetto di dibattito e fruttuoso approfondimento anche a seguito del contributo di tutti i Rappresentanti delle forze politiche presenti in questa Assemblea legislativa.

La Commissione ha provveduto in data 19 maggio 2011 all'approvazione del disegno di legge a maggioranza dei componenti.

Auspicio che il suddetto disegno di legge possa essere approvato ad ampia maggioranza di voti.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere Bruzzone F.)

Il presente disegno di legge, licenziato dalla Giunta Regionale in data 6 maggio 2011 ha potuto essere esaminato in Commissione consiliare lunedì 16 e giovedì 19 maggio u.s. in funzione dell'iscrizione al calendario dei lavori del Consiglio regionale, di una proposta di legge di iniziativa consiliare sul medesimo argomento, di cui sono primo firmatario, che è sottoscritta dai colleghi di opposizione e che è stata presentata

già da tre mesi.

L'attività venatoria nella nostra regione inizia il 1° giugno e l'atteggiamento della Giunta e dell'Assessorato alla Caccia ha rischiato di far slittare tale data per colpa dell'intempestività con la quale è stata assunta l'iniziativa.

L'Ufficio di Presidenza Integrato si è tenuto il 4 maggio 2011, ad oggi non è più stato convocato e quindi la calendarizzazione del Disegno di legge sarebbe partita da giugno con la conseguente analisi, discussione e approvazione del provvedimento a fine giugno o nel mese di luglio con gravi conseguenze soprattutto sui piani di prelievo degli ungulati che ne sarebbero stati irrimediabilmente compromessi.

Le sostanziali differenze tra i due testi, che saranno oggetto di appositi emendamenti, riguardano la possibilità di cogliere le modifiche introdotte nella norma nazionale (l.157/1992) con la Legge Comunitaria 2009 (estensione del periodo di caccia sino al 10 febbraio per talune specie di avifauna) e di godere appieno dei contenuti della disciplina regionale vigente in materia (con particolare riferimento al comma 7 bis dell'articolo 34 della l.r. 29/1994).

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- *La legge 11 febbraio 1992, n. 157 è pubblicato nella G.U. 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.;*
- *La legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 è pubblicato nel B.U. 2 novembre 2006, n. 16;*
- *La Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 è pubblicata nella G.U.C.E. L 103 del 25 aprile 1979;*
- *La legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 è pubblicata nel B.U. 20 luglio 1994, n. 16;*
- *Il regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 è pubblicato nel B.U. 23 aprile 1997, n. 6.*

Note all'articolo 4

- *Il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 è pubblicato nella G.U. 29 gennaio 2008, n. 24, S.O.;*
- *Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O..*

Note all'articolo 9

- *La legge 6 febbraio 2006, n. 66 è pubblicata nella G.U. 4 marzo 2006, n. 53, S.O.;*
- *Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 è pubblicato nella G.U. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.;*
- *La direttiva 92/43/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. L 206 del 22 luglio 1992.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Agricoltura, Turismo e Cultura – Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica